



*Consiglio Regionale della Calabria*

X LEGISLATURA  
16<sup>a</sup> Seduta  
Lunedì 8 febbraio 2016

Deliberazione n. 88 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Istituzione del Registro Tumori di popolazione della Regione Calabria.

Presidente: Nicola Irto  
Consigliere - Questore: Giuseppe Graziano  
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 26, assenti 5

...omissis...

Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i cinque articoli, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, per come emendata, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito – presenti e votanti 26, a favore 19, contrari 7 –, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Irto

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Graziano

IL SEGRETARIO f.to Lauria

E' conforme all'originale.  
Reggio Calabria, 11 febbraio 2016



IL SEGRETARIO  
(Avv. Maria Stefania Lauria)



*Consiglio Regionale della Calabria*

Allegato alla deliberazione  
n. 88 dell'8 febbraio 2016

X LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

ISTITUZIONE DEL REGISTRO TUMORI  
DI POPOLAZIONE DELLA REGIONE CALABRIA

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta dell'8 febbraio 2016.

Reggio Calabria, 10 febbraio 2016

IL PRESIDENTE  
(Nicola Irto)



## RELAZIONE

Con deliberazione n. 289 del 31 marzo 2010, la Giunta regionale della Calabria ha ritenuto approvare un progetto per la realizzazione del Registro Tumori di popolazione della regione Calabria.

Poiché il registro Tumori viene riconosciuto anche dall'ambiente oncologico locale e nazionale uno strumento indispensabile di valutazione della efficacia degli strumenti di diagnosi e cura del territorio oggetto di studio e delle situazioni ambientali a rischio, è quindi necessario che la Regione Calabria si doti di tale strumento di valutazione e studio di una patologia a forte impatto sanitario e sociale quale quella oncologica.

La presente legge si compone di cinque articoli e si propone di istituire il Registro Tumori della Calabria come Coordinamento della rete dei tre registri sub regionali di Cosenza-Crotone, Catanzaro-Vibo Valentia e Reggio Calabria.

### Relazione economica finanziaria

Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Per gli scopi e le funzioni della presente legge, le Aziende Sanitarie provvederanno in isorisorse con personale proprio, pertanto non sono previsti oneri e non occorre impegnare fondi previsti nel bilancio generale della Regione Calabria.

E' conforme all'originale.

Reggio Calabria, 11 febbraio 2016



IL SEGRETARIO

(Avv. Maria Stefania Lauria)



**Art. 1**  
**(Principi e finalità)**

1. La Regione Calabria, nell'ambito delle proprie competenze, riconosce la necessità dell'istituzione del Registro tumori della popolazione della Regione Calabria, attraverso la rete di registri tumori, per come individuati nella deliberazione di Giunta regionale (DGR) n. 289 del 25 marzo 2010 e, precisamente, Cosenza - Crotona, Catanzaro - Vibo Valentia e Reggio Calabria, al fine di assicurare la totale copertura della registrazione oncologica su tutto il territorio calabrese. Sono previste, altresì, le sub articolazioni di Vibo Valentia e Crotona, dotate di autonomia gestionale, i cui dati confluiscono nei registri, rispettivamente, di Catanzaro e Cosenza.

**Art. 2**  
**(Istituzione del Centro di Coordinamento dei Registri Tumori)**

1. E' istituito il Centro di coordinamento regionale dei registri tumori composto da:

- a) il Dirigente generale del Dipartimento tutela della salute e politiche sanitarie, o un suo delegato;
- b) i responsabili dei registri sub regionali di Cosenza - Crotona, Catanzaro - Vibo Valentia e Reggio Calabria;
- c) i responsabili delle sub - articolazioni di Vibo Valentia e Crotona;
- d) il Direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria (ARPACAL), o da un suo delegato;
- e) l'Assessore regionale alla tutela dell'ambiente, o da un suo delegato;
- f) il Presidente dell'Associazione italiana dei registri tumori (AIRTum), o da un suo delegato.

2. Il Centro di coordinamento regionale ha il compito di proporre soluzioni idonee al conseguimento, in tempi brevi, dell'obiettivo dell'accreditamento all'AIRTum dei registri tumori non ancora accreditati e di proporre opportuni studi per le valutazioni di merito dell'impatto sull'ambiente del "fenomeno cancro". Ha il compito, inoltre, di proporre ogni idonea azione finalizzata al miglioramento della prevenzione, della diagnosi e della terapia della patologia oncologica nel territorio della Regione Calabria, in sinergia con la Commissione oncologica regionale. L'incarico di componente del Centro di coordinamento dei registri tumori è a titolo gratuito e senza compenso alcuno.

3. Il Centro di coordinamento regionale ha sede presso la Direzione strategica dell'Azienda sanitaria provinciale (ASP) di Catanzaro.



*Consiglio Regionale della Calabria*

**Art. 3**

**(Interventi ed articolazioni sul territorio regionale)**

1. Con la presente legge, si interviene per il superamento del progetto allegato alla DGR n. 289/2010, non ravvisandosi, ormai, alcuna necessità di collaborazioni con soggetti esterni alla Regione Calabria, per come originariamente previsto dalla predetta deliberazione.

2. Per la finalità di cui al comma 1, si demanda ai responsabili dei registri di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria di approntare, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le Linee guida regionali per la realizzazione dei tre registri e di seguire i lavori delle aree della Calabria non coperte da registro.

3. Si stabilisce, inoltre, di allocare i registri tumori di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria e delle sub articolazioni di Crotona e Vibo Valentia, presso la Direzione strategica di ciascuna delle rispettive Aziende sanitarie provinciali.

4. La rete dei registri calabresi segue le norme di registrazione oncologica, secondo le indicazioni dell'AIRTum.

5. Nella fase di organizzazione del registro tumori della popolazione delle aree non coperte, si stabilisce ogni necessaria collaborazione istituzionale con l'AIRTum, posto che al punto 3 del Regolamento e procedure per l'accreditamento di Registro tumori di popolazione AIRTum (11 giugno 2014) è prevista l'attività gratuita di tutoring di orientamento.

6. Il Centro di coordinamento regionale ed i singoli registri della Calabria si avvalgono di tutte le possibili e necessarie collaborazioni inter ed interaziendali al fine di attuare gli scopi della presente legge.

**Art. 4**

**(Clausola di invarianza degli oneri finanziari)**

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

2. Per gli scopi e le funzioni della presente legge, le Aziende sanitarie provvedono in isorisorse, con personale proprio; pertanto, non sono previsti oneri aggiuntivi, né occorre impegnare fondi previsti nel bilancio della Regione Calabria.

**Art. 5**

**(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).